



COMUNE DI CALANNA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

STATUTO DEL COMUNE DI CALANNA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 27 del 28.07.2016
e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 11 del 27.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Priolo Elisabetta L.M.

IL SINDACO
Dott. Domenico Romeo

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Comune di Calanna:

- a) È ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
- b) È ente democratico che si ispira ai principi europeistici, della pace, della solidarietà e del progresso civile, sociale ed economico;
- c) Impronta la propria attività alla trasparenza, legalità, parità di trattamento e lotta alle Mafie;
- d) Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- e) Si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
- f) Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- g) Realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

ART. 2 - FINALITA'

- 1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali, sociali, culturali ed economiche;
- 2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
- 3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a. Dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

- b. Valorizzazione e promozione delle attività culturali, sportive, ricreative e del sano utilizzo del tempo libero, come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
- c. Tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, archeologiche, architettoniche, turistiche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
- d. Valorizzazione e promozione del lavoro, dello sviluppo economico e sociale della comunità, con particolare riferimento all'agricoltura e all'artigianato promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene Comune;
- e. Sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico, sociale, ambientale, tradizionale e culturale;
- f. Tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- g. Rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- h. Sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- i. Riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche, sociali tra uomini e donne;
- j. Riconoscimento e tutela del valore sociale degli anziani come portatori di principi, valori, tradizioni usi e costumi della comunità;

ART. 3 - IMPEGNO ANTIMAFIA DEL COMUNE

1. Il Comune persegue il rispetto della legalità e la diffusione della cultura della lotta verso ogni forma di criminalità comune e organizzata, specie contro quella mafiosa considerato che quest'ultima, in tutte le sue articolazioni organizzative e territoriali, costituisce storicamente il principale e immanente ostacolo allo sviluppo libero e democratico dei nostri territori calabresi e reggini in particolare.
2. Il Comune esercita le proprie attribuzioni e quanto altro allo scopo possa essere utile per combattere le mafie in tutte le sue articolazioni organizzative. Tale azione costituisce inderogabile impegno culturale ed operativo per affermare e tutelare gli interessi della comunità, il suo sviluppo e l'ordinato e libero esercizio del suo autogoverno.

3. L'impegno del Comune contro le mafie si concretizza anche ricercando e favorendo le condizioni per il ripudio di ogni comportamento (omertà, connivenza, dipendenza, emulazione, paura, ecc.) direttamente o indirettamente funzionale agli interessi mafiosi e per l'affermazione di una vera e propria cultura antimafia.

ART 4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il Comune di **CALANNA** si estende per kmq. 10,44 comprende il capoluogo e le frazioni: Villamesa, Milanesi e Mulini, confina con i seguenti comuni: Laganadi, Reggio Calabria, San Roberto, Fiumara; comprende la parte di suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di statistica.
2. Il palazzo civico, sede comunale è ubicata in CALANNA in Via Bruca, 2.
3. Le riunioni del Consiglio, della Giunta Comunale e delle Commissioni hanno luogo nella sede comunale. Per situazioni particolari e per motivata esigenza le riunioni suddette possono avere luogo presso altre sedi.
4. All'interno del territorio del Comune di Calanna non è consentito, per quanto attiene alle proprie attribuzioni in materia, l'insediamento di centrali nucleari e a carbone né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

ART. 5 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva e può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 6 – COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

1. E' istituita la Commissione Comunale per la pari opportunità, composta da rappresentanti del Consiglio Comunale, da rappresentanti di Associazioni, Enti e da liberi cittadini;
2. La Commissione ha lo scopo di promuovere nell'ambito delle competenze comunali, azioni positive per il conseguimento della pari opportunità uomo – donna. Detta Commissione, inoltre, formula progetti o propone l'adozione di concreti e formali provvedimenti amministrativi uniformi alle politiche di pari opportunità, vigila sulle attività del Consiglio Comunale affinché vengano rispettate le iniziative tese a superare le discriminazioni tra i sessi.

La Commissione potrà avanzare proposte in fase di elaborazione degli atti amministrativi agli organi competenti, che avranno l'obbligo di esaminarle e rispondere compiutamente.

3. La Commissione al suo interno elegge un presidente secondo le modalità dalla stessa stabilite.
4. La Commissione può proporre al Consiglio Comunale e alla Giunta Municipale, in conformità alle disposizioni regolamentari e secondo le rispettive competenze, l'adozione di atti e provvedimenti in materia di pari opportunità.
5. Per le nomine nella Giunta Municipale e negli altri organi collegiali del Comune, nonché all'interno di Enti, Aziende ed Istituzioni dallo stesso partecipate o controllate, l'Organo competente dovrà assicurare la presenza minima di un rappresentante di sesso femminile, salva motivata impossibilità.

ART. 7 - STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica col nome Calanna e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi in data 06 marzo 1950 registrato alla Corte dei Conti in data 23 Settembre 1950, Reg. N. 40 Presidenza, foglio. N. 134, trascritto nel registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato in data 09 Novembre 1950 e nel registro dell'Ufficio Araldico in data 22 Febbraio 1956.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla per come prescritto dalla legge.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
4. Il Consiglio Comunale può chiedere la concessione di altro stemma o di altro gonfalone purché abbiano attinenza con distintivi comunali di più antica tradizione.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 8- GLI ORGANI

1. Organi del Comune sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune.
4. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente, capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo per i servizi di competenza dello Stato.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9 – ELEZIONE, COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E PRINCIPI

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri, alla durata in carica ed al loro Status sono stabilite dalla Legge.
2. Il Consiglio Comunale:
 - è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, delibera gli indirizzi politici amministrativi dell'Ente e ne controlla l'attuazione;
 - conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa;

ART. 10 - COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla Legge vigente in materia.
2. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle Leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali, demandate al Consiglio dalla Legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta Comunale, da sottoporre a ratifica consiliare nei 60 gg. successivi, a pena di decadenza.
4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; ove la stessa proposta comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o patrimoniale dell'Ente deve essere corredata anche del parere di regolarità

contabile da parte del responsabile dal servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

ART. 11 - COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa o successivamente, può costituire nel suo seno Commissioni con criterio proporzionale, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare.
2. Le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni, nonché le modalità di voto, i poteri e l'organizzazione sono stabilite dal Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale, dove sia rappresentata obbligatoriamente la minoranza, la cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta la contestuale cessazione da componente la commissione.

ART 12 - COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire:
 - a. Commissioni speciali temporanee per il controllo e lo studio ed in generale per esaminare e riferire al Consiglio su argomenti ritenuti di particolare interesse, ai fini dell'attività del Comune;
 - b. Commissioni di indagine conoscitiva alle quali i titolari degli uffici del Comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;
2. La Presidenza delle Commissioni di cui al presente articolo è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 13 - RINVIO AL REGOLAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Comunale sono disciplinate da apposito Regolamento che dovrà essere approvato e modificato con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 14 - SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie o straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato

elettorale, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Sono considerate straordinarie tutte le altre convocazioni.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate, almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, salvo diversa prescrizione di legge, quelle straordinarie almeno tre giorni prima, di cui almeno due giorni lavorativi da parte degli Uffici Comunali. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con anticipo di almeno 24 ore rispetto alla data e all'orario di convocazione della seduta.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune ed entro i tempi di cui al comma 3; la consegna deve risultare da apposita dichiarazione del consegnatario. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente ed il relativo avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima dell'orario in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima convocazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato, oltre che attraverso l'albo pretorio on line anche a mezzo avvisi pubblici, in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. Ogni proposta di deliberazione deve essere formata e istruita a cura del Responsabile del Servizio interessato, salvo che detta proposta pervenga da Organi politici e per quanto di competenza. Il Responsabile del servizio in ogni caso cura l'acquisizione dei pareri prescritti per legge. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno due giorni lavorativi prima delle sedute Consiliari.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge vigente.
10. La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

12. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
13. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto d'intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, pervenuti entro il giorno lavorativo precedente.
14. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi. È facoltà del Consiglio di integrare, nel corso della durata del mandato e con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
15. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare la Relazione di fine mandato sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, nei tempi e secondo le norme vigenti, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 15 - INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. La disciplina del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute e delle deliberazioni è demandata al regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

ART. 16 - ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti, o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi,
2. I Consiglieri si astengono pure dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse dei Comune e degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

ART. 17 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI - INFORMAZIONE

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio se eletto;
2. Egli è tenuto a garantire una adeguata e preventiva informazione nel rispetto dei principi fissati dall'art. 39 comma 4 del D. Lgs. 267\2000 e dall'art. 13 del presente Statuto e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza è assunta dal Vice Sindaco e, ove questi sia esterno al Consiglio, dall'assessore in carica più anziano di età, purché rivesta la carica di Consigliere Comunale.

ART. 18 – VERBALIZZAZIONE E DISCUSSIONE

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o con chi presiede l'adunanza.
2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero delle espressioni di voto favorevoli o contrarie e di astensione nel confronto di ogni proposta.
3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
4. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

ART. 19 - CONSIGLIERI

1. Lo Stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione per il rinnovo del Consiglio Comunale, ha ottenuto la maggiore cifra individuale con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco. A parità di cifra le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni sia ordinarie che straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, a segnalargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 20 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 21 - GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco/Presidente del consiglio.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni gruppo prima dell'inizio della prima seduta del consiglio nomina un capogruppo. In mancanza di tale nomina è capogruppo il più anziano di età. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al Sindaco\Presidente del consiglio con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare.
5. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale debitamente attrezzato che consenta lo svolgimento della carica consiliare.

ART. 22 - REVOCA NOMINA DEI CONSIGLIERI PRESSO ENTI

1. Il Consiglio Comunale può procedere alla revoca di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Commissioni ed Istituzioni se dallo stesso Consiglio eletti nell'ambito delle proprie competenze.

2. La proposta di revoca, presentata al Sindaco e da questi portata all'esame del Consiglio entro venti giorni, deve essere motivata e sottoscritta dalla maggioranza del gruppo consiliare dal quale il Consigliere era Stato eletto.
3. Nella stessa seduta il Consiglio provvede alla eventuale sostituzione.
4. La votazione per la revoca avviene a scrutinio segreto. La votazione per la sostituzione avviene in forma palese. Prendono parte alla votazione i Consiglieri del gruppo proponente.
5. La procedura per la revoca con le modalità di cui al precedente comma 2 si applica per le nomine con rappresentanza distintamente assegnata alla maggioranza ed alla minoranza. Negli altri casi la proposta di revoca deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune .

CAPO II

IL SINDACO

ART. 23 – ELEZIONE E PREROGATIVE

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Nella seduta di insediamento il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio di essere fedele alla Repubblica di osservare lealmente la costituzione Italiana e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del proprio Ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico.
3. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed all'esecuzione degli atti, è Ufficiale di Governo.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune . Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,

considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART 24 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:
 - a) Dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) Convoca i comizi per i referendum previsti dal presente Statuto;
 - d) Emanava le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all' art. 50, commi 3 e 6, del D. L.vo n° 267/2000;
 - e) Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - f) Nomina e revoca i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili, secondo le modalità previste dalla Legge e dai Regolamenti;
 - g) Esercita tutte le funzioni di competenza statale attribuitegli.

ART. 25 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 26 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - b) Propone argomenti da trattare in Giunta, né dispone la convocazione e la presiede;
 - c) Riceve le interrogazioni, le mozioni e le proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 27 - VICESINDACO

1. Il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco, è l'assessore che esercita tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Vice Sindaco può essere nominato anche un Assessore esterno al Consiglio Comunale a norma del successivo art. 28, comma 3.
3. Il Vice Sindaco, altresì, sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso di questi.

ART. 28 - MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia prevista dal successivo art. 33.

ART. 29 – DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE E DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci e irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al protocollo del Comune. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 30 - GLI ASSESSORI

1. La presenza e la composizione della Giunta e il numero degli Assessori sono stabiliti dalla legge vigente al momento del rinnovo del Consiglio Comunale.
2. Uno dei componenti la Giunta è nominato Vice Sindaco.
3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri Comunali; può tuttavia essere nominato anche un Assessore esterno al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
4. L'Assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non ha diritto di voto.

ART. 31 - NOMINA ED INCOMPATIBILITA'

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla stessa nomina.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Le cause di incompatibilità, l'impedimento permanente, le dimissioni nonché gli istituti della decadenza e della revoca degli Assessori sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 32 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori; in caso di assenza o impedimento del Sindaco vi provvede il Vice Sindaco e nel caso di assenza di quest'ultimo l'assessore più anziano di età tra i presenti.
2. Le modalità di convocazione e funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti, con arrotondamento per eccesso, oltre il Sindaco. In ogni caso le sedute della Giunta devono svolgersi con la presenza di almeno due componenti, compreso il Sindaco.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa disposizione della stessa.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

ART. 33 - COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, ai Responsabili dei Servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata del parere, in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o patrimoniale dell'Ente deve essere corredata anche del parere di regolarità contabile da parte del responsabile dal servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) Propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti ai Responsabili dei Servizi comunali;
 - c) Elabora le linee di indirizzo e predispone le relative proposte da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) Determina le tariffe dei servizi e propone al Consiglio i criteri per l'introduzione di quelle nuove;

- f) Approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- g) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- h) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- i) Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Città Metropolitana, dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- j) Approva gli accordi di contrattazione decentrata e ne autorizza la sottoscrizione;
- k) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- l) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
- m) Autorizza il Sindaco ad agire e resistere in giudizio;
- n) Approva le modalità del funzionamento del nucleo di valutazione.

ART. 34 - DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
2. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta, rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

ART. 35 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di 10 gg. e non oltre 30 gg. dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario.

ART. 36 - CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per dimissioni, revoca e decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale può nominare un altro Assessore con le modalità stabilite dal presente Statuto.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori e procedere o meno alla loro sostituzione, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. I singoli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla Legge.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 37 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini alla propria attività politico - amministrativa. Considera, a tale fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, singoli e associati.
3. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di gruppi ed organismi in qualunque modo costituiti.

ART. 38 - CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. I cittadini possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Comune per esporre necessità collettive o per chiedere provvedimenti.
2. Il Comune ha l'obbligo di ricevere, esaminare e rispondere entro sessanta giorni.
3. Per acquisire una approfondita conoscenza nei diversi campi di attività e garantire la partecipazione della comunità locale il Comune può promuovere la costituzione di una "Consulta" con funzioni:
 - a) Consultive, su richiesta dell'amministrazione comunale;
 - b) Propositive e promozionali in relazione alle attività, ai servizi e agli atti del Comune.
4. Con apposito Regolamento possono essere disciplinate le attività della consulta.

ART. 39 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna delle associazioni debitamente costituite ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 15 giorni.

ART. 40 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi detenuti in proprietà.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione sono stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 41 - VOLONTARIATO

1. Il Comune può promuovere forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della vita personale, civile e sociale, in particolare nelle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente e per attività di protezione civile.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute d'importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ART. 42 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi su materie comunali.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è stato già indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto Comunale;
 - b) Regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - d) Bilancio e mutui;
 - e) Designazione e nomina dei rappresentanti;
 - f) Disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il referendum non è valido se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali .
8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART. 43 - ACCESSO AGLI ATTI

1. Il Comune assicura con apposito regolamento, per chiunque ne abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed all'informazione, nonché il rilascio di copie dei documenti previo pagamento dei soli costi di riproduzione.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La divulgazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti con apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. L'apposito regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 44 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, sul sito web istituzionale, all'Albo Pretorio comunale on line.
3. Atti, procedure, modalità e responsabili sono stabiliti in apposito regolamento.
4. E' assicurato, inoltre, il diritto di partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive.

ART. 45 – FUNZIONI DI DIFENSORE CIVICO COMUNALE

1. Le funzioni di difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della Città metropolitana che assume la denominazione di “difensore civico territoriale”.
2. E' competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 46 - PRINCIPI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali nelle forme previste dalla legge.
2. La scelta tra le diverse forme gestionali, volta a garantire la più adeguata affidabilità e la migliore qualità del servizio, è operata dal Consiglio Comunale sulla base della natura del servizio ed improntata a principi di economicità, efficienza ed efficacia. La delibera consiliare deve precisare, in relazione alle forme prescelte:
 - a) le ragioni tecniche, economico - finanziarie e di opportunità sociale nel caso di concessioni a terzi;
 - b) gli elementi economico - finanziari ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;
 - c) i motivi che rendono preferibile la gestione dei servizi sociali e culturali tramite istituzioni;
 - d) le considerazioni che rendono opportuna, con riferimento alla natura del servizio, la collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, in società per azioni;
 - e) le valutazioni che inducono ad utilizzare o agevolare altre forme di collaborazione pubblico - privato.
3. Nei casi opportuni il comune valuta e, eventualmente, adotta soluzioni che favoriscano lo sviluppo di attività coordinate o associate con altri comuni in funzione di economie di spesa e nell'interesse degli utenti. A tal fine il comune promuove tutte le iniziative necessarie e idonee per ricercare e concordare, congiuntamente con gli altri enti locali di ambito territoriale, le migliori e più adeguate formule di gestione nell'interesse generale.
4. Il comune adotta forme di valutazione atte a verificare la rispondenza dei servizi erogati agli obiettivi, favorendo, anche a questo fine, il controllo e la partecipazione degli utenti.
5. Il comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale nella individuazione dei bisogni sociali, civili e culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura al volontariato ed alla cooperazione sociale la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.

ART. 47 - SERVIZI COMUNALI

1. Il Comune provvede nelle forme stabilite dalla legge alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

2. Spetta al Consiglio Comunale, in relazione a nuove necessità, individuare servizi pubblici da attivare e stabilire le modalità per la loro gestione nonché sopprimere i servizi in atto o modificare le forme di gestione.

ART. 48 - SERVIZIO LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il Sindaco, in quanto Autorità di protezione civile sovrintende alla programmazione, alla realizzazione ed alla attuazione di provvedimenti ed azioni volti a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. Per la piena attuazione di tali funzioni, viene istituito il Servizio Comunale di protezione civile, presieduto dal Sindaco o dal suo delegato, con funzioni di coordinamento delle risorse umane, sociali, tecniche e scientifiche presenti nel Comune per la prevenzione e la previsione dei rischi e il soccorso e la gestione di eventuali emergenze che si verificano nel territorio Comunale.
3. L'organizzazione ed i compiti del servizio Comunale di protezione civile vengono stabiliti in un apposito Regolamento.
4. Per tali funzioni, il Sindaco si avvale anche del contributo delle organizzazioni dei cittadini e delle associazioni operanti nel campo della protezione civile facendo riferimento agli istituti di partecipazione popolare previsti dal presente Statuto.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

ART. 49 – CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Città Metropolitana, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione ed istituire uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti ed ai quali può essere conferita delega di funzioni pubbliche in luogo degli stessi enti partecipanti all'accordo.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione nonché le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

ART. 50 – CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge, la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessati, con altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, i rapporti finanziari e gli obblighi e le garanzie fra gli Enti consorziati;
 - b) lo Statuto del Consorzio.
2. Il Sindaco o un suo delegato rappresenta il Comune nell'Assemblea del Consorzio.
3. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni.

ART. 51 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, ove l'opera, l'intervento o il programma d'intervento sia di competenza primaria o prevalente del Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 52 - CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati da altre amministrazioni pubbliche, il Sindaco o un suo delegato indice una conferenza dei servizi.
2. L'amministrazione comunale è rappresentata dall'organo competente al provvedimento o, nei casi consentiti dalla legge, da un assessore o da un funzionario delegato. Nell'atto di conferimento della delega devono essere specificate le istruzioni e le direttive necessarie.
3. La stessa disposizione si applica quando l'amministrazione comunale sia richiesta di partecipare a una conferenza di servizi indetta da altra amministrazione e l'organo comunale intenda intervenire attraverso un proprio rappresentante.
4. All'istituto si applicano le disposizioni di legge e di regolamento in materia, in particolare le norme dettate in tema di semplificazione amministrativa.

ART. 53 - UNIONE DEI COMUNI

1. Il Comune può concorrere, previo apposito atto consiliare, all'istituzione dell'Unione dei Comuni. In tale caso il funzionamento, l'amministrazione, i poteri, l'oggetto, modalità e disciplina anche dei servizi associati, sono regolati dall'atto costitutivo dell'Unione.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 54 - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di programmazione, decentramento, autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini-utenti, assicurando legalità, parità di trattamento, speditezza, economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Il Comune informa la propria azione amministrativa in conformità ai seguenti principi:

- a) individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei livelli di autonomia del personale;
- b) valorizzazione delle risorse umane, garantendo a tutti i dipendenti pari opportunità e crescita professionale attraverso adeguate politiche di sviluppo;
- c) flessibilità della struttura organizzativa in ragione delle funzioni e dei programmi dell'Ente;
- d) coinvolgimento e partecipazione del personale, secondo il principio della democrazia organizzativa, nell'esame dei problemi dell'organizzazione e della qualità dei servizi.

ART. 55 - REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E SERVIZI

1. L'Ente provvede alla determinazione della dotazione organica nonché all'organizzazione e gestione del personale nel rispetto dei principi fissati dalla legge, nei limiti derivanti dalle sue capacità di bilancio.

2. La Giunta Comunale disciplina, con apposito Regolamento l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, uniformandosi agli indirizzi organizzativi generali stabiliti dal Consiglio Comunale e nel rispetto del principio di separazione tra poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo da un lato e gestione dall'altro tenendo conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro del personale.

ART. 56 - SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Ministero dell'Interno (ex Agenzia Autonoma dei Segretari comunali e provinciali) ed è scelto dal Sindaco in apposito albo e nominato secondo le norme vigenti in materia.

2. Il ruolo, i compiti, lo stato giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi.

ART. 57 – RESPONSABILITÀ' DEI DIPENDENTI COMUNALI.

1. La responsabilità dei pubblici dipendenti, funzionari e dirigenti è strettamente connessa alla figura professionale e qualifica che a ciascuno proviene dalle Leggi, dal presente Statuto, dai regolamenti comunali e dai contratti collettivi di lavoro.

TITOLO VII

GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 58 - LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il Documento Unico di Programmazione, il Bilancio di Previsione Finanziario, il Piano Esecutivo di Gestione.
2. Il bilancio di previsione finanziario, corredato degli allegati prescritti dalla legge è deliberato dal Consiglio Comunale, nei termini prescritti dalla legge, secondo i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa, in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico - finanziaria espressi nel Documento Unico di Programmazione, è espressa dalla Giunta nel progetto di bilancio. I documenti contabili devono contenere, su scala temporale annuale e triennale, un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate e alle spese correnti ed in conto capitale. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione ed il suddetto schema di bilancio, unitamente ai provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.
4. Il DUP è il principale strumento della programmazione comunale e sviluppa, su base annuale e triennale, gli indirizzi di governo di cui alle linee programmatiche di mandato. Ad essa vanno coordinati i piani e i programmi previsti dalle leggi nonché i progetti predisposti dal comune.
5. Il DUP costituisce il presupposto di tutti gli altri strumenti di programmazione, definisce gli obiettivi essenziali, individua le linee e gli indirizzi per l'azione amministrativa e le priorità d'intervento, tenendo conto dei criteri generali di gestione finanziaria, nonché della concreta capacità operativa del comune, in rapporto alle risorse disponibili.
6. Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione degli uffici e servizi, ancorché derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, apportando quindi eventuali modifiche al Documento Unico di Programmazione ed al Bilancio di Previsione Finanziario al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.

ART. 59 - IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

1. Contestualmente al progetto del bilancio di previsione la Giunta propone al Consiglio il programma triennale delle opere pubbliche che è riferito al periodo di vigenza del Bilancio di Previsione Finanziario ed è suddiviso per anni.

CAPO II L'AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 60 - RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

3. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi.

4. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

5. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili evidenziano la provenienza e l'entità del finanziamento integrativo.

6. Nella determinazione delle tariffe dei servizi può essere tenuto conto della capacità contributiva degli utenti.

7. Il Comune attua azioni di contenimento e qualificazione della spesa corrente.

ART. 61 - RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

CAPO III

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 62 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. Sulla base della programmazione dell'attività del Comune, la Giunta determina le modalità di utilizzazione, di gestione e di conservazione dei beni comunali. Tutti i beni immobili e mobili del patrimonio Comunale sono registrati negli inventari.
2. Gli inventari devono indicare la destinazione dei beni, il tipo di utilizzazione, gli eventuali uffici o soggetti che li utilizzano, il loro valore ed i redditi, anche figurativi, da essi derivanti.
3. Il Consiglio approva il piano di valorizzazione e alienazione dei beni immobili e delibera le condizioni essenziali delle relative operazioni. Gli uffici provvedono direttamente alla realizzazione delle iniziative stesse.

CAPO IV CONTROLLI INTERNI

ART. 63 - NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il funzionamento del nucleo di valutazione o organismo equivalente, composizione durata e modalità di valutazione sono disciplinate dal regolamento degli uffici e dei servizi e/o da apposito regolamento da parte della Giunta Comunale .

CAPO V

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 64 - REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del comune.
2. Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità e, in particolare:
 - a) può formulare rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività, economicità di gestione e trasparenza dell'attività amministrativa;
 - b) fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del consiglio medesimo.

ART. 65 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. La disciplina inerente la compilazione, la presentazione e l'approvazione del rendiconto della gestione è stabilita dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economico-finanziaria e attestati nel rendiconto.
3. La Giunta, con relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

ART. 66 - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

1. Il regolamento di contabilità disciplina la gestione contabile, finanziaria e patrimoniale del Comune nell'ambito della Legge e dello Statuto.

ART. 67 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione costituisce un processo dinamico interno di analisi, valutazioni e proposte che tende ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico per il conseguimento degli obiettivi programmati.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi, previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il Regolamento di contabilità provvede ad individuare e disciplinare lo svolgimento del controllo economico di gestione.

CAPO VI

APPALTI E CONTRATTI

ART. 68 - PROCEDURE NEGOZIALI

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti ed appalti improntato a criteri di trasparenza, legalità, parità di trattamento e correttezza amministrativa.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Europea recepita o comunque vigente nel nostro ordinamento giuridico.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 69 - REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le procedure previste dalla legge.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.
3. Le proposte di cui ai comma precedenti del presente articolo sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la segreteria comunale, con pubblico avviso di tale deposito almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale.

ART. 70 - NORMA TRANSITORIA

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, i regolamenti predisposti dagli uffici competenti.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto.
3. Le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative stabilite dai regolamenti.

ART. 71 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.